



Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche

A.C. 1533 - Nuovo testo

Dossier n° 111 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
3 marzo 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1533 - Nuovo testo
Titolo:	Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	Concluso l'esame in sede referente

Contenuto

La proposta di legge, ampiamente modificata durante l'esame in sede referente, intende **sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche** e, più in generale, delle scienze della terra.

Al riguardo, si ricorda che il miglioramento dell'ambiente e la messa in sicurezza del territorio sono stati inseriti tra gli obiettivi dell'Agenda possibile del Gruppo di lavoro in materia economico-sociale ed europea istituito dal Presidente della Repubblica (punto 4.7 della [relazione finale](#) del 12 aprile 2013).

In particolare, al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studio universitari nel campo delle scienze geologiche, l'**articolo 1** istituisce, limitatamente al **quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020, premi e buoni di studio** – che sono **cumulabili con le borse di studio** di cui al d.lgs. 68/2012 - a favore degli studenti iscritti a corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) o a corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche), a valere sul **fondo per il merito** di cui all'art. 4 della L. 240/2010.

Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 4 citato, all'erogazione dei premi e dei buoni di studio si provvede utilizzando, ogni anno, il 20% dell'autorizzazione di spesa relativa alla **Fondazione per il merito**, di cui all'art. 9 del D.L. 70/2011 (L. 106/2011).

A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana ogni anno un **bando** che definisce l'importo dei premi e dei buoni di studio, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la predisposizione della graduatoria.

L'**art. 4 della L. 240/2010** ha istituito presso il MIUR un fondo destinato alla promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari dei corsi di laurea e di laurea magistrale. In particolare, il fondo è destinato a erogare premi di studio e buoni studio e a garantire la solvibilità dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito. Il fondo, che è gestito dal MIUR, di concerto con il MEF, è alimentato, tra l'altro, con versamenti effettuati da privati, società, enti e fondazioni, a titolo spontaneo e solidale, e con eventuali trasferimenti pubblici. La definizione della disciplina di attuazione è stata demandata a decreti interministeriali di natura non regolamentare che, tuttavia, non sono stati ancora emanati.

L'**art. 9, co. 3-16, del D.L. 70/2011** (L. 106/2011) ha, poi, istituito la Fondazione per il merito come strumento operativo per la gestione del Fondo, disponendo che alla Fondazione possono affluire capitali pubblici e privati. Per la costituzione del fondo di dotazione della Fondazione, ha autorizzato la spesa di € 9 mln per il 2011 e di € 1 mln a decorrere dal 2012.

L'**articolo 2** intende sostenere la **ricerca** per la previsione e prevenzione del rischio geologico, con due diverse tipologie di finanziamento. In particolare, stabilisce che **l'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico – operativo fino al 2016** – è destinata a finanziare **l'acquisto, da parte delle università, della strumentazione tecnica** necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi

Premi e buoni di studio per studenti universitari

Risorse per la ricerca universitaria

geologici, a seguito di **bandi** pubblici emanati ogni anno dal Dipartimento della protezione civile.

Il [Fondo per la prevenzione del rischio sismico](#) è stato istituito nello stato di previsione del MEF dall'art. 11 del D.L. 39/2009 (L. 77/2009), con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro per 7 anni (dal 2010 al 2016). L'attuazione della disposizione citata è affidata al Dipartimento per la protezione civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse, ripartite tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, sono destinate, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico.

Da ultimo, con [OPCM n. 171 del 19 giugno 2014](#) è stata disciplinata la concessione dei contributi relativi all'annualità 2013. L'effettivo ripartito è stato operato con il [decreto 4 agosto 2014](#) (pubblicato nella G.U. n. 258 del 6 novembre 2014).

La seconda tipologia di finanziamento consiste in una autorizzazione di spesa di **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017** per il finanziamento di **progetti di ricerca** presentati dalle università per i medesimi fini indicati nel co. 1, a seguito di **bandi** pubblici emanati ogni anno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il MIUR.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per il 2015, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'**articolo 3** è finalizzato a **facilitare la costituzione dei dipartimenti universitari ai quali afferiscano pochi professori o ricercatori** e, dunque, in base a quello che evidenzia la relazione illustrativa, anche dei dipartimenti di scienze della terra. A tal fine, novellando l'art. 2, co. 2, lett. b), della L. 240/2010 dispone che ai dipartimenti universitari possono afferire **20** professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (invece di 35 o 40), purché gli stessi costituiscano **almeno l'80%** dei professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'università **appartenenti ad una medesima area disciplinare**.

Dipartimenti
universitari

L'**art. 2, co. 2, lett. b)**, della **L. 240/2010** dispone che per la costituzione di un dipartimento universitario è necessario un numero minimo di 35 unità tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato (elevato a 40 nel caso di atenei con oltre 1000 professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato), **appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei** (per i settori scientifico-disciplinari, suddivisi per aree, si veda l' [allegato A](#) del DM 12 giugno 2012, n. 159).

La **relazione illustrativa** fa presente, al riguardo, che il combinato disposto dei limiti al *turn-over* e dei vincoli numerici per la costituzione dei dipartimenti ha determinato una notevolissima contrazione del numero dei dipartimenti di scienze della terra e l'accorpamento con altre discipline non appartenenti alla medesima area disciplinare (Area 04 - Scienze della terra), come, ad esempio, Fisica (afferente all'Area 02), Botanica (afferente all'Area 05 - Scienze biologiche) o Chimica (Area 03 - Scienze chimiche).

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia "università" non è espressamente citata nel vigente art. 117 della Costituzione.

Soccorre, tuttavia, l'art. 33, sesto comma, della stessa Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.